



L'avvocato distrattario può avanzare al soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'IVA detraibile dal proprio cliente soggetto IVA

Il testo integrale¹

Corte di Cassazione, sezione II , sentenza 21 febbraio 2012 n. 2474

Così deciso dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza 21 febbraio 2012 n. 2474, la quale ha accolto il ricorso di una Azienda sanitaria locale che lamentava l'erronea applicazione dell'Iva a favore dell'avvocato distrattario.



Per la tesi della ricorrente la corresponsione dell'imposta non sarebbe dovuta potendo l'imprenditore creditore detrarre l'Iva indicata nella fattura del legale che lo ha assistito poichè si verificherebbe un ingiustificato arricchimento dell'ingiungente il quale da un lato incasserebbe l'Iva refusagli, dall'altro porterebbe in detrazione l'Iva versata.

Difatti per gli Ermellini *non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto abilitato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.*

Sorrento, 22 febbraio 2012.

Avv. Renato D'Isa

¹ Testo scaricabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2012/02/no-al-doppio-versamento-dell-iva-per-l-avvocato-distrattario.html>